

Il Transfer Pricing: la riforma italiana (Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010) e la disciplina in Cina

Con la locuzione Transfer Pricing (TP) ci si riferisce al controllo sui corrispettivi delle operazioni infragruppo per verificare che non siano intervenuti “aggiustamenti artificiali” del prezzo al fine di elusione fiscale, tesa, appunto, a spostare ricchezza verso Paesi con regimi impositivi più favorevoli.

La riforma italiana del 2010

Il Governo Italiano ha emanato in data 31 maggio 2010 il decreto Legge n. 78 per allineare – tra le altre cose – al modello OCSE la disciplina relativa alla documentazione probatoria dei prezzi di trasferimento (Art. 26).

La norma prevede che il contribuente possa evitare le sanzioni tributarie previste per l’infedele dichiarazione in uno dei seguenti modi:

a) Consegnando all’Amministrazione Finanziaria – nel corso di verifica o altra attività di controllo e/o istruttoria – la documentazione attestante il rispetto del principio di libera concorrenza ed il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati secondo quanto indicato nel provvedimento emanando dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

b) Inviando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate che attesti, per i contribuenti che ne siano già in possesso, l’esistenza di tale documentazione, prima di un eventuale controllo, nei modi e nei tempi indicati dal citato provvedimento. Precisa inoltre il comma 2 che la comunicazione concernente periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) debba essere comunque effettuata entro novanta giorni dal detto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La disciplina cinese

La Legge cinese sulla Riforma dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), entrata in vigore il 01 gennaio 2008, identifica, allineandosi al modello occidentale, il prezzo normale nelle operazioni infra-gruppo nel «*value in the transfer of goods or service within an organization and is used as a means of allocating revenue and costs to various profit centre*».

Ad integrazione dell’IRI, con le Disposizioni per Implementare il Regime Fiscale, nel Marzo 2008, il Ministero delle Finanze cinese ha precisato che i rapporti tra società collegate ai fini dell’applicazione della normativa sul TP riguardano anche le relazioni manageriali e commerciali tra le società.

Le aziende straniere e cinesi devono conservare per dieci anni la documentazione che dimostri la “normalità” del prezzo applicato nell’ambito delle operazioni infra-gruppo. Dal momento che tale documentazione deve essere redatta o tradotta in cinese, l’IRI richiede un notevole dispendio di risorse umane soprattutto alle aziende straniere.

Il Registro Annuale delle Società Collegate elenca la documentazione che ogni azienda deve predisporre (e conservare) entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio fiscale di riferimento: sommario delle transazioni, acquisti e vendite, beni materiali ed immateriali, trasferimenti di immobilizzazioni, finanziamenti ed investimenti.

L'azienda è esentata dall'obbligo di predisporre e conservare la documentazione sopra indicata solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

- 1) l'ammontare delle transazioni di beni materiali con società collegate è inferiore a 200 milioni di RMB o, trattandosi di beni immateriali, è inferiore a 40 milioni di RMB;
- 2) la transazione è coperta da un APA (*advance pricing agreement*: in tal caso il prezzo applicato tra l'azienda e la società collegata è stabilito utilizzando modelli predisposti dalle stesse autorità fiscali cinesi) o
- 3) l'azionista straniero detiene una quota inferiore al 50% e la società conclude transazioni solo con società collegate domestiche.

Tra le operazioni infra-gruppo soggette con maggior frequenza al controllo delle autorità cinesi si annoverano i pagamenti di royalties eseguiti da società cinesi verso società estere affiliate.

La procedura di controllo svolta dalle autorità fiscali è regolamentata in modo minuzioso dalla circolare n. 369 promulgata nel 2009 dal Ministero delle Finanze cinese: gli agenti possono chiedere all'azienda in forma scritta *ogni informazione rilevante per determinare il prezzo delle transazioni*, ad esempio i documenti della società (atto costitutivo, statuto, studi di fattibilità, libri contabili, contratti commerciali...) o le informazioni finanziarie (es. indici di rendimento degli investimenti, profitti sulle vendite, costi di vendita e spese operative...).

La squadra di verifica dev'essere composta da almeno due persone in possesso dell'autorizzazione ad eseguire il controllo fiscale rilasciata dalle competenti autorità. Gli agenti devono annotare tutte le domande che rivolgono all'azienda su un apposito registro, avvertendo l'imprenditore in ordine alle conseguenze penali e civili delle dichiarazioni false o mendaci.

Se all'esito della verifica emergono irregolarità, l'azienda deve pagare una penale pari al 5% del beneficio fiscale ottenuto applicando all'operazione infragruppo un prezzo "anormale", nonché una multa compresa tra 2 mila e 50 mila RMB.

Il verbale che irroga la sanzione può essere impugnato presentando appello (entro 60 gg. dalla notifica del verbale): si apre un giudizio amministrativo in cui il giudice può invitare le parti a produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prescritta dalla legge. Se il contribuente non è soddisfatto della decisione resa dal giudice amministrativo, può radicare un giudizio civile davanti al Tribunale del Popolo (organo giurisdizionale posto nel gradino più basso del sistema giudiziario cinese) purché versi anticipatamente l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Le Disposizioni offrono alle aziende alcuni "suggerimenti" per realizzare operazioni infra-gruppo ad un prezzo "normale" tra cui segnaliamo il *comparable controlled price* (consistente nel confrontare il prezzo dei beni/servizi applicato alla controllata con il prezzo che le aziende terze, cioè non facenti parte del gruppo, applicano ad operazioni commerciali simili).

La disciplina del TP conferma che il sistema finanziario e fiscale cinese ha raggiunto un elevato grado di maturità, segnando un ulteriore passo avanti nell'inarrestabile processo di avvicinamento al modello occidentale.

Avv. Giampaolo Naronte

Studio Zunarelli

Milan Office:

Shanghai Office:

Mail:

Via Visconti di Modrone n. 6, 20123, tel. 02-39680539

Changle Road n. 989, The Center, 20/F, Suite 2008-2009

Tel. 0086-21-688820082

giampaolo.naronte@studiozunarelli.com